

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P709/4122/1 sott. 3

Roma, 14 giugno 2001

OGGETTO: Attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Con riferimento al quesito inoltrato con la nota a margine, si ribadisce che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Si concorda pertanto con il parere espresso al riguardo da codesto Comando VV.F..

Parere del Comando

Si trasmette il quesito relativo all'obbligo o meno di installare materiali classificati ai fini della reazione al fuoco per attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta prescrizioni al riguardo, questo Comando ritiene che l'obbligo dell'installazione di materiali classificati non sussista nel caso dell'attività in oggetto.